

FORNITURA DI SACCHETTI DI POLIETILENE PER RD E RSU

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE	3
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO – QUINTO D'OBBLIGO- OPZIONE- PROROGA TECNICA	3
ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART. 5 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	6
ART. 7 – CAUZIONI	7
ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	8
ART. 9 - AVVALIMENTO	9
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE	11
11.1 – Responsabile del procedimento	11
11.2 -Responsabile dell'esecuzione	12
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	12
ART. 13 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	12
13.1 - Luogo di consegna	12
13.2 – Tempistica delle consegne	12
13.3 - Ordinativi	13
13.4 – Accettazione della fornitura	13
ART. 14 - COLLAUDO	13
ART. 15 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	14
ART.16 - SANZIONI E DANNI	15
16.1 – Per ritardata consegna	15
16.2 – Per difformità rispetto alle specifiche tecniche	15
ART. 17 – REVISIONE PREZZI	16
ART. 18 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA	16
18.1 Corrispettivo dell'appalto – modalità di fatturazione	16
18.2 Svincolo della cauzione	17
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	17
ART. 20 - SUBAPPALTO	17
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO	17
21.1 Risoluzione	17
21.2 Recesso	19
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE	19
ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE	19

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di sacchetti in polietilene di varie misure per RD e RSU nei seguenti quantitativi:

VOCE	TIPO SACCHETTO	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO STIMATO A BASE DI GARA (€)
1	SACCONE VERDE SPAZZAMENTO E TRESPOLO 850 x 1100	2.000.000	0,09634
2	SACCONE PER CESTINO <i>VEUVIO</i> GRIGIO	1.900.000	0,07367
3	SACCONE <i>GIOVE</i> MARRONE 900 x 1100	100.000	0,10201
4	SACCONE CARTA/CARTONE 700 x 1100	200.000	0,13601
5	SACCONE FARMACI 500 x 1300	50.000	0,06698
6	SACCONE CARTA PaP BIANCO 550 x 800	2.000.000	0,03238
7	MULTIMATERIALE PaP GIALLO 550 x 800	3.000.000	0,02461

I suddetti quantitativi devono ritenersi suddivisi in due lotti identici denominati convenzionalmente lotto 1 e lotto 2.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Al fine di preservare e tutelare la salute umana e l'ambiente quali obiettivi alla base del *Green Public Procurement*, i sacchetti oggetto della presente gara dovranno essere prodotti con almeno il 40% di materia prima riciclata.

Le caratteristiche tecniche dei sacchetti, il logo e le modalità di confezionamento ed imballo sono specificate nell'allegato Disciplinare Tecnico. Si precisa che i costi relativi al confezionamento e all'imballo sono a cura e carico della ditta aggiudicataria.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO – QUINTO D'OBBLIGO- OPZIONE- PROROGA TECNICA

La durata dell'appalto è fissata in 24 mesi, con decorrenza dalla data della prima consegna risultante dalla data del primo documento di trasporto emesso.

Sarà facoltà dell'ASIA Napoli SpA (di seguito solo ASIA) variare, per ciascun lotto, le prestazioni contrattuali dell'appalto - in aumento o in diminuzione - nei limiti del 20% del valore contrattuale e con riferimento alla durata contrattuale e/o al quantitativo della fornitura. In tali ipotesi le imprese aggiudicatriche saranno tenute allo svolgimento delle prestazioni **agli stessi patti e condizioni** stabilite dal contratto.

ASIA si riserva l'opzione di chiedere alla impresa aggiudicataria una ulteriore fornitura di sacchetti per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

Qualora alla scadenza dell'appalto l'ASIA non avesse ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire, in proroga (cd. proroga tecnica) e nei termini massimi consentiti dalla normativa vigente, la fornitura per il tempo necessario fino alla data di subentro da parte della nuova aggiudicataria ed alle medesime condizioni previste nel contratto, su richiesta scritta dell'ASIA e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

ART. 4 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è fissato in **€ 998.439,94 oltre IVA**, di cui **€ 512.020,48** oltre IVA per la fornitura di 24 mesi, **€ 256.010,24** oltre IVA per l'opzione relativa ad un periodo di ulteriori 12 mesi, **€ 102.404,10** oltre IVA per il quinto d'obbligo ed **€ 128.005,12** oltre IVA per la cd. proroga tecnica.

L'importo presunto relativo al singolo lotto è il seguente:

Lotto	24 mesi	opzione (12 mesi)	quinto d'obbligo	proroga tecnica (6 mesi)	totale lotto
1	€ 256.010,24	€ 128.005,12	€ 51.202,05	€ 64.002,56	€ 499.219,97
2	€ 256.010,24	€ 128.005,12	€ 51.202,05	€ 64.002,56	€ 499.219,97
Totale	€ 512.020,48	€ 256.010,24	€ 102.404,10	€ 128.005,12	€ 998.439,94

ART. 5 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti potendo risultare aggiudicatario anche di tutti e due.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa e tecnica presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 6. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verrà sorteggiato un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi del punto III.2.2 e III.2.3 del Bando di gara.

Compiuta tale verifica la Commissione di gara, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 6 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste; nel caso in cui non fosse intervenuta l'aggiudicazione entro tale termine, la validità dell'offerta migliorativa deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della Commissione di gara.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione di gara provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese

che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione, completa di indirizzo, telefono, fax e e-mail dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 278/ACU/2013 FORNITURA SACCHETTI – LOTTO/I n. ____”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura: **“BUSTA A – GARA N. 278/ACU/13 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e TECNICA”** e **“BUSTA B – GARA N. 278/ACU/13 OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. ____ (indicare quale)”**.

La **Busta “A”**, dovrà, contenere:

- la documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- la documentazione di cui al **punto III.2.2** del bando di gara;
- la documentazione di cui al **punto III.2.3** del bando di gara;
- dichiarazione impegnativa come da Disciplinare Tecnico.

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 278/ACU/2013 - OFFERTA ECONOMICA LOTTO_____”**. L'impresa concorrente dovrà presentare tante buste B per quanti sono i lotti a cui intende partecipare. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **Modello 2 - Offerta Economica** indicando il ribasso % che intende praticare sul listino prezzi unitari di cui al precedente art.1, da indicare sia in cifre che in lettere, timbrato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante.

Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi: in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Nella seconda pagina del medesimo Modello dovrà essere indicato il **prezzo euro/kg.** relativo alla materia prima dei sacchetti da utilizzare per eventuali modifiche qualitative/quantitative durante l'appalto (prezzo comprensivo di tutti gli oneri per sacchetti resi f.co destino); tale prezzo dovrà corrispondere a quello in base al quale è stato determinato il ribasso offerto sul listino prezzi unitari.

La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. **Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.** L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

Al Modello 2 – offerta economica, andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”.**

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese

mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l' Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia definitiva di cui trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti di cui ai punti III.2.1) lett. a), b), c) ed f), e III.2.2) del bando di gara.

I requisiti di cui al punto III.2.1 lett. d) e III.2.3 del bando dovranno essere soddisfatti dall'ATI nel suo complesso. La cauzione provvisoria dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, l'autodichiarazione mediante Modello 1 ter, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006. In tale caso, **oltre alla documentazione prevista dal suddetto articolo**, il partecipante dovrà fornire, a mero titolo di economia procedurale, debitamente compilati da parte dell'ausiliario/i:

- il modello 1 bis;
- il modello protocollo di legalità
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante, attestante l'iscrizione alla CCIAA, con l'indicazione del relativo numero, della data e del luogo di iscrizione, dei titolari di cariche e/o qualifiche, nonché dell'eventuale direttore tecnico ed inoltre che, a carico della ditta, non risulta iscritta nel registro delle imprese alcuna procedura concorsuale in corso né alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente e che nella CCIAA, nei confronti dei soggetti controllati ai sensi dell'art.85 comma 2 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., sussiste il nulla osta relativamente alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs..

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, preferibilmente mediante Modello Informazione Antimafia con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, dei familiari conviventi ai sensi dell'art.85, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale **appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 16 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) (in caso di società di capitali) dichiarazione attestante la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il **modello allegato negli atti di gara**;
- e) le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione e le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- f) indicare il responsabile della fornitura con recapito del telefono, radiomobile fax ed e-mail;
- g) ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un

formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti o di quelle ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- d) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 35 della Legge n. 221/2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del c. 5 dell'art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE

11.1 – Responsabile del procedimento

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento sarà il Direttore Acquisti di ASIA, dott. F. Coppola.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di

cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

11.2 -Responsabile dell'esecuzione

È nominato Responsabile dell'esecuzione il sig. Francesco Avolio, Responsabile della Gestione Magazzini ASIA.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un suo Responsabile che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la ditta appaltatrice.

Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine il recapito del telefono, radiomobile, del fax ed e-mail.

Le comunicazioni nei confronti della ditta per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax/e-mail.

ART. 13 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

13.1 - Luogo di consegna

La consegna dovrà essere eseguita, a cura e a spese della ditta aggiudicataria, o presso il Magazzino Centrale sito in Via L. Volpicella, 315 – Napoli e/o direttamente presso i Distretti Operativi dislocati sul territorio della città di Napoli e/o altro luogo indicato negli ordinativi emessi dalla Direzione Acquisti dell'ASIA – Napoli.

13.2 – Tempistica delle consegne

L'inizio della fornitura è previsto a partire dal 10° giorno successivo a quello della stipula del contratto. La consegna dei restanti sacchetti, per ogni tipologia, dovrà essere completata secondo le cadenze comunicate in sede di ordinativo di cui al successivo art.13.3 e/o attraverso accordi con il Direttore dell'Esecuzione.

13.3 - Ordinativi

La fornitura, di cui al presente provvedimento, sarà commissionata alle ditte aggiudicatrici mediante ordinativi scritti autorizzati e firmati dal Direttore Acquisti o suo delegato.

L'impresa ha l'onere di controllare gli ordinativi dei vari tipi di forniture, rilevandone le esatte misure e i quantitativi, segnalando alla Direzione Acquisti le eventuali discordanze e assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardo o mancato controllo. Pertanto, l'aggiudicatrice, al ricevimento di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta alla Direzione Acquisti della situazione contabile aggiornata con l'indicazione della residua disponibilità sull'importo dell'appalto.

L'ufficio competente della Direzione Acquisti avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla ditta fornitrice, segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate.

La merce dovrà essere consegnata nei termini stabiliti dalla data dell'ordinativo e, non consentendosi eventuale proroga, la ditta, per ritardi nella consegna, sarà passibile delle sanzioni e penalità previste.

La consegna dovrà essere fatta a cura e spese dell'aggiudicatrice, con i tempi e i luoghi indicati negli ordinativi.

Per quanto riguarda la confezione e l'imballo questi sono precisati nell'apposito allegato.

13.4 – Accettazione della fornitura

La merce dovrà essere consegnata in perfetto ordine così come richiesto.

La firma del responsabile di ASIA all'atto della consegna da parte degli addetti a tanto preposti, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata, qualora venga riscontrata difettosa e non corrispondente alle effettive richieste.

ART. 14 - COLLAUDO

Alla consegna della merce si provvederà al collaudo della fornitura, per accertare che la stessa sia conforme a tutte le caratteristiche e ai requisiti stabiliti nel capitolato di appalto ed allegati. L'impresa ha l'obbligo di presentarsi o farsi rappresentare da un suo delegato alle prove di collaudo; in assenza si procederà in ogni modo senza che la stessa possa eccepire sull'operato della commissione. L'impresa dovrà, all'uopo, tempestivamente informare la Direzione Acquisti della data di consegna.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita commissione composta da: Direttore Acquisti o suo delegato; tecnico dipendente ASIA e da un impiegato con funzioni di segretario. La commissione stessa, ove lo ritenga opportuno, sentito il parere del Direttore Acquisti qualora questi abbia delegato altra persona a parteciparvi, potrà richiedere, di volta in volta, l'intervento di altri tecnici estranei o meno all'azienda, nonché particolari analisi di laboratorio, con oneri che cadranno a carico dell'impresa aggiudicataria in caso di esito negativo delle prove.

Le modalità di esecuzione del collaudo sono descritte nell'apposito paragrafo del Disciplinare Tecnico.

La merce eventualmente rifiutata in sede di collaudo perché, a giudizio insindacabile della commissione, non rispondente alle caratteristiche e qualità, dovrà essere ritirata e sostituita con altra idonea nel termine massimo di 5 giorni dalla data di determinazione della sostituzione. Allo scadere di tale termine, l'ASIA si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21.

In casi particolari potrà tuttavia essere ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengono che le difformità riscontrate nella fornitura rispetto a quanto previsto nell'ordine non ne pregiudichino il regolare impiego.

È fatto divieto assoluto all'impresa fornitrice di mettere in distribuzione le partite di sacchi restituite perché non idonee, su cui sia impresso la denominazione dell'Azienda.

ART. 15 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.16 - SANZIONI E DANNI

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possano produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. L'ASIA applicherà penali nelle seguenti ipotesi:

16.1 – Per ritardata consegna

In caso di ritardo nelle consegne sarà applicata una penale così articolata:

- a) per i primi 5 giorni e per ogni giorno di calendario di ritardo, l'1 (uno) per cento sull'ammontare di quella parte di fornitura non consegnata;
- b) dopo i primi 5 giorni (e fino al giorno dell'effettiva consegna della fornitura) e per ogni giorno di calendario, l'1,5 (unovirgolacinque) per cento sull'ammontare di quella parte di fornitura non ancora consegnata.

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che la impresa aggiudicataria abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, l'ASIA si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21.

Agli effetti della applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna di quella merce che sia stata rifiutata in sede di accettazione o di collaudo perché non regolare. In tal caso la penale sarà applicata, purché la merce poi riscontrata difettosa sia stata consegnata tempestivamente, per il periodo intercorrente tra la mancata accettazione ovvero il collaudo avente esito negativo e la sostituzione della merce difettosa.

16.2 – Per difformità rispetto alle specifiche tecniche

Salvo quanto previsto al punto 16.1, l'ASIA si riserva di applicare, laddove la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, una penalità la cui entità, rapportata alla

percentuale di scostamento dai parametri richiesti (tenuto conto delle tolleranze), sia compresa tra il 3% e il 10% del valore della fornitura inidonea e/o imperfetta.

L'ASIA - Napoli avrà il diritto a riscuotere le penalità di cui sopra e si riserva, in pieno diritto e senza formalità di sorta, l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

ART. 17 – REVISIONE PREZZI

A partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione FOI prezzi al consumo pubblicato dall'ISTAT e precisamente:

- variazione dell'indice verificatasi nel 1° mese della 2° annualità rispetto allo stesso indice rilevato nel mese di inizio del servizio.

ART. 18 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

18.1 Corrispettivo dell'appalto – modalità di fatturazione

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di regolare fattura. Il pagamento di ogni singola fattura, sarà eseguito mediante pagamenti parziali e progressivi, a 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Eventuali contestazioni sospendono i termini di pagamento.

Relativamente ad ogni consegna, la ditta dovrà emettere fattura che dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente nonché il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento.

La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via ANTINIANA, 2/A 80078 POZZUOLI (NA).

18.2 Svincolo della cauzione

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- b) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- g) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia di valore interdittivo;
- h) nelle ipotesi previste dall'art.16;
- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alle lett. f) e g) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che ad essa dovessero derivare dall'inadempienza dell'impresa aggiudicataria.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere:

- a) unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo**;
- b) ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare**.

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.